Federazione SILP CGIL - UIL Polizia
Segreteria Nazionale

Prot. n. 60/P/2020 Roma, 08 aprile 2020

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
Roma

OGGETTO: **Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID-19. Adozione di orario di lavoro a giorni alterni: criticità nell'applicazione dei permessi ex l. 104/92 e dei permessi per donazione sangue e suoi derivati.** *Richiesta intervento urgente.*

^^^^^

Facendo seguito alle interlocuzioni verbali dei giorni scorsi e alla comunicazione della scrivente O.S. dell'ultimo 25 marzo, avente per oggetto "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID-19. Adozione di orario di lavoro a giorni alterni*.", che per completezza di esposizione si allega, si portano all'attenzione di codesto Ufficio alcune criticità riscontrate nella corretta applicazione delle assenze legittime negli orari di lavoro a giorni alterni (es. 08,00/20,00 o 07,00/19,00), adottati nel quadro delle misure organizzative volte al contenimento dell'epidemia in argomento.

Nello specifico, si rappresenta che, in ordine ai **permessi ex legge 104/92**, il DPCM del 16 marzo 2020 ha disposto il riconoscimento di ulteriori 12 permessi, utilizzabili nei mesi di marzo e aprile 2020, in aggiunta ai 3 permessi al mese normalmente previsti. Il dipendente pertanto può richiedere i 12 permessi aggiuntivi in relazione alle proprie necessità di assistenza, senza il bisogno di seguire una equa ripartizione tra i due mesi.

Ebbene, si apprende che in alcune Uffici (ad esempio della regione del Veneto) per la giornata lavorativa in cui è stato programmato il doppio turno di lavoro (tipo 08,00/20,00), verrebbero conteggiati due permessi, anziché uno, *disattendendo così quelle che sono le vigenti disposizioni contrattuali, secondo le quali l'assenza legittima (per congedo straordinario, permessi ex legge 104/92, recuperi riposo…) assorbe l'intero orario di lavoro giornaliero, qualunque sia la durata*: 6 ore, 9 ore (è il caso che riscontriamo abitualmente nella c.d. settimana corta, nei giorni in cui c'è il rientro), 12 ore nei giorni alterni (utilizzati per i servizi di scorta e tutela).

Pari difficolta al corretto riconoscimento della giornata di assenza da lavoro – secondo un giusto conteggio – è stato riscontrato in occasione della concessione dei **permessi per la donazione**

di sangue ex legge n. 584/1967, la quale contempla – ricordiamo – il diritto a un permesso retribuito di 24 ore qualora la donazione sia stata di almeno 250 grammi di sangue intero: condizione per la quale il lavoratore ha quindi diritto al riposo per l'intera giornata in cui effettua la donazione di sangue, ma anche di plasma o di piastrine.

Per quanto esposto urge l'autorevole intervento di codesto Ufficio volto all'emanazione di una specifica direttiva sulla corretta applicazione degli istituti in parola, secondo le vigenti disposizioni contrattuali e legislative, il tutto *in tempi rapidissimi*, vista la temporaneità della agevolazione concessa, intervenuta in data 16 marzo e utilizzabile pertanto, nel concreto, nei 45 giorni che intercorrono tra il 17 marzo e il 30 aprile.

In attesa di un cortese e sollecito riscontro si porgono cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Via Palestro, n. 78 – 00185 Roma – tel. 06 – 4927111, fax 06 – 44702297
e-mail: segreterianazionale@silp.cgil.it